

CODICE CIVILE

(R.D. n. 262 del 16 marzo 1942 e successive modifiche ed integrazioni)

Art. 844. Immissioni

Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi [c.c. 890; c.p. 659, 674].

Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso

LEGGE 27 febbraio 2009, n. 13 - misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente

(Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2009) - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente"

omissis

Art. 6 ter - Normale tollerabilità delle immissioni acustiche

1. Nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'[articolo 844 del codice civile](#), sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso.

omissis

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 non determina quali siano le sorgenti sonore "specifiche", come richiesto dalla nuova legge, ma si limita a definire le attività ed i comportamenti nei quali le sorgenti sonore sono utilizzate. Esso fissa i limiti delle immissioni di rumore di attività "produttive, commerciali e professionali" cioè lavorative, mentre per quelle non lavorative, come le attività domestiche o sportive, si fa riferimento alla prassi giurisprudenziale.

Per quanto concerne gli impianti tecnologici negli edifici, il limite della "tollerabilità" dei 3 dB sul rumore di fondo è modificato dai limiti massimi stabiliti dal D.P.C.M. 5/12/97 perché questi impianti sono determinati in modo preciso e quindi sono sorgenti "specifiche". Questo vale per gli impianti costruiti dopo il 1998; per quelli costruiti prima vale il limite della "tollerabilità" dei 3 dB sul rumore di fondo.

n.d.r.